

**ORDINANZA DEL SINDACO
N. 7 DEL 09-03-2022**

Oggetto: AZIONI DI BASE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO BLOCCO PARZIALE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE NELLE DOMENICHE DEI MESI DI MARZO E APRILE 2022 - ALTRE MISURE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”) conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10), pari a 50 µg/m³, da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale, in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri, con valori che talvolta superano il valore limite dei 50 µg/m³;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 2013 del 23 ottobre 2012 è stato approvato il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155", con la individuazione del c.d. agglomerato Verona, che comprende, oltre al capoluogo di provincia, fra gli altri, anche il Comune di Mezzane di Sotto;
- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020, in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell’aria, il Comune di Mezzane di Sotto risulta inserito nella zona agglomerato;
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell’aria dei 18 Comuni dell’area metropolitana, che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con la finalità di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l’aggiornamento del “Piano Regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera” (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, che interessa le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 10 novembre 2020 (causa C-644/2018), lo Stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell’aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso; dalla documentazione risulta che l’agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell’aria, condiviso con le Regioni dell’Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021-2023 contenente misure straordinarie;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 1089 del 09 agosto 2021, pubblicata sul BUR n. 113 del 20 agosto 2021, la Regione Veneto ha emanato indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure contenute nella D.G.R. n. 238/2021;

ATTESO CHE:

- il 26 agosto 2021 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona, con la presenza dei funzionari della Regione Veneto - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e di funzionari in rappresentanza di ARPAV ed ULSS 9, oltre che di cinquantasette comuni della provincia veronese;
- nel corso della seduta, il funzionario inviato dalla Regione, dottoressa Mazzucco, ha chiarito che le 7 domeniche ecologiche devono essere svolte dal 1°ottobre al 30 aprile, anche con cadenza non mensile;
- il dottor Zagolin di ARPAV ha ricordato che lo scopo delle domeniche ecologiche è duplice, ossia la riduzione delle emissioni, da un lato, e la sensibilizzazione della popolazione sul tema, dall’altro;
- la dottoressa Memo della Regione Veneto ha rilevato che “...nella DGRV 238/21 accanto ad ogni misura ivi prevista è indicata l’incidenza sulla riduzione della concentrazione del PM10 e che con le misure stesse si sta cercando di procedere gradualmente al rientro nei limiti. Circa le domeniche ecologiche, quei Comuni che non vogliono applicarle, devono proporre misure alternative che abbiano la stessa previsione di incidenza, previo parere di ARPAV”;
- tali concetti sono stati ribaditi anche nella nota della Regione prot. n. 506904 del 4/11/2021;

ATTESO, ALTRESÌ, CHE:

- il 17 settembre 2021 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona, nel quale sono state illustrate le misure regionali da intraprendere per il contenimento dell’inquinamento atmosferico;
- tra le misure discusse al Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) sono state anche concordate le date per le domeniche ecologiche, previste nelle giornate del 14.11.2021, 16.01.2022, 30.01.2022, 20.02.2022, 13.03.2022, 20.03.2022 e 03.04.2022, come da verbale trasmesso dalla Provincia di Verona, pervenuto al Comune in data 22-09-2021 e registrato al n. 6882 del protocollo generale dell’ente;

- a seguito dell'incontro, l'Amministrazione comunale, con ordinanze n. 1 del 10-01-2022 e n. 2 del 26-01-2022, ha adottato le prime misure di limitazione della circolazione del traffico veicolare, con le modalità e le eccezioni definite nel provvedimento stesso e l'individuazione delle giornate domenicali da dedicare all'attenzione del tema ecologico, con blocco del traffico in alcune zone del territorio;
- in data 14 febbraio 2022, si è tenuta una nuova seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona, in cui è stato concordato con le Amministrazioni comunali presenti, facenti parte dei Comuni "agglomerato", ovvero della cintura metropolitana, di procedere all'adozione di ulteriori misure utili rispetto alle limitazioni del traffico già adottate, da applicare nelle domeniche ecologiche, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento atmosferico;

DATO ATTO CHE, in occasione della seduta del 14 febbraio 2022, tutti i presenti hanno concordato di uniformare quanto più possibile le misure da adottare per ottemperare alle indicazioni regionali, per raggiungere risultati più efficaci di miglioramento della qualità dell'aria, ottenendo analoghi effetti di riduzione delle PM10, e sull'utilità di modulare ed integrare la misura della limitazione del traffico nelle giornate indicate dalla Regione, con la previsione di ulteriori giornate e misure, come ad esempio la riduzione delle temperature massime nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro pubblici e privati;

DATO ATTO, altresì, che l'iniziativa delle domeniche ecologiche ha la finalità di promuovere azioni/misure di sensibilizzazione della cittadinanza con ogni attività (culturali, ludico ricreative ed altre) idonee a coinvolgere la popolazione nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria;

RITENUTO di procedere per le prossime giornate domenicali, fino a tutto il mese di aprile 2022, tranne che per la domenica di Pasqua, con le modalità di seguito indicate:

**Divieto di circolazione dei veicoli a motore in Via degli Ulivi, Via della Pace e Via San Fermo, Via Leon dalle ore 08:30 alle ore 18:30.
Dal provvedimento sono esentati i soli residenti e frontisti.**

RITENUTO, altresì, di prevedere, su tutto il territorio comunale, fino al 15 aprile 2022, **la limitazione della temperatura** misurata nei locali interni a massimi 18 gradi, per gli edifici pubblici e privati, e a massimi 16 gradi, per gli edifici industriali ed assimilabili, con lo spegnimento in caso di chiusura ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;

CONSIDERATO che per tali date, a partire dal 01.03.2022, l'Amministrazione si riserva di valutare, attraverso l'adozione di provvedimenti successivi, diverse limitazioni del traffico in ragione anche della necessità di associare ulteriori iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza, che saranno adeguatamente comunicate;

RITENUTO, pertanto, di integrare le misure già adottate con le ordinanze n. 1 e 2, con provvedimento specifico, finalizzato ad istituire le domeniche ecologiche e le limitazioni al traffico, quali azioni rivolte al miglioramento della qualità dell'aria ed a contrastare l'inquinamento locale da PM10;

RICHIAMATO il Protocollo di intesa tra i comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e risanamento dell'atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a luglio 2019;

PRESO ATTO delle conclusioni della seduta del Tavolo Tecnico Zonale, svoltasi in data 14 febbraio 2022;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

VISTA la legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992” e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO l’art. 7, comma 1, lettera b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco può, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei centri abitati;

VISTO l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare il comma 3 e seguenti;

ORDINA

- 1. Divieto di circolazione dei veicoli a motore in Via degli Ulivi, Via della Pace e Via San Fermo, Via Leon dalle ore 08:30 alle ore 18:30 per le prossime giornate domenicali, fino a tutto il mese di aprile 2022, tranne che per la domenica di Pasqua.
Dal provvedimento sono esentati i soli residenti e frontisti.**
- 2. di limitare, fino al 15 aprile 2022, la temperatura misurata a massimi 18 gradi negli edifici pubblici e privati ed a massimi 16 gradi negli edifici industriali ed assimilabili, con l’obbligo di spegnimento in caso di chiusura ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo.**
3. l’esclusione dai divieti di circolazione di cui al precedente punto 1) per le seguenti categorie di veicoli:
 - a) gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
 - b) gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
 - c) gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
 - d) veicoli adibiti a servizio pubblico da piazza (Taxi) e servizio di noleggio con conducente;
 - e) gli autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo, se omologati a due posti;
 - f) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico di prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
 - g) veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
 - h) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità

previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;

- i) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile, nonché i veicoli dei medici generici e delle persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
- j) veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, avvocati per atti urgenti ed indifferibili, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- k) veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- l) veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- m) veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
- n) veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
- o) veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
- p) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- q) veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
- r) veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa -1^ fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
- s) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, solo in occasione di manifestazioni;
- t) veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
- u) veicoli con targa estera intestati a persone residenti all'estero;
- v) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso alberghi situati nell'area delimitata, esclusivamente per arrivare/partire dall'albergo medesimo (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
- w) veicoli di persone dirette alle stazioni ferroviarie ed aeroportuali;
- x) veicoli con targhe di Province appartenenti ad altre Regioni;

4. l'autocertificazione del diritto alla circolazione in deroga con le modalità di seguito riportate.

- a) Chi intenda avvalersi delle deroghe di cui al punto precedente dovrà documentare i presupposti della deroga.

- b) Nei casi in cui è previsto un “titolo autorizzatorio” questo è costituito da un'autocertificazione che deve:
- contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito;
 - essere esibita agli organi di polizia stradale che facciano richiesta;
 - contenere la seguente formula: “Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.”
- c) Fanno eccezione i casi in cui non vi sia esplicito riferimento ad un “titolo autorizzatorio” ma l'esenzione sussista direttamente per un titolo specifico prevalente, come ad esempio, per la deroga di cui alla lettera o) del precedente punto E).
5. la comunicazione all'utenza di quanto sopra disposto mediante collocazione di segnaletica stradale certificata secondo le prescrizioni ministeriali e conforme alle disposizioni del Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992) e del relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) da collocarsi a cura della ditta esecutrice dei lavori, riportando sul retro dei segnali di prescrizione/obbligo gli estremi del presente provvedimento;
6. la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web del Comune di Mezzane di Sotto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009.

AVVISA

che chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) e comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada.

INFORMA

che:

- l'Amministrazione comunale si riserva di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione, secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di azione per la qualità dell'Aria.
- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo pretorio comunale e la sua immediata diffusione e conoscibilità mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e l'invio agli organi d'informazione.
- venga trasmessa:
 - All'Ufficio Ecologia - sede;
 - Alla Prefettura di Verona – via Santa Maria Antica, 1 – 37121 Verona
 - Al Comando del locale Corpo di Polizia Municipale;
 - Alla Provincia di Verona – Settore Ambiente - Via Delle Franceschine, 10- 37100 Verona:
pec: polizia.provinciale.vr@pecveneto.it
 - Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica Ulss 9 di Verona - Via Salvo D'Acquisto, n. 7, 37122 Verona: pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it;
 - All'Arpav di Verona - Via Dominutti, n. 8 - 37100 Verona: pec: dapvr@pec.arpav.it.

Mezzane di Sotto, 09-03-2022

Il Sindaco
(Carrarini Giovanni)
*Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005*

Reg. Albo n.

La presente copia analogica è conforme all'originale informatico
Mezzane di Sotto,

Il Funzionario Incaricato
